



Skyline di Perth,  
capitale della Western  
Australia.

## Australia, politica commerciale in divenire

*L'Australia ha già concluso accordi di libero scambio con diversi Paesi al fine di supportare la liberalizzazione del commercio mondiale e l'abbattimento delle barriere protezionistiche: non esiste ancora, tuttavia, un simile accordo con l'Ue.*

ALESSANDRA CASTALDO, EASYFRONTIER

L'Australia è Paese membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc – Wto, *World Trade Organization*) dal 1° gennaio 1995 e dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (Omd – Wco, *World Customs Organization*) dal 1961.

La politica commerciale del Paese, al fine di espandere i rapporti con i Paesi esteri e consentire agli operatori che esportano di accedere a nuovi mercati e ampliare il commercio in quelli esistenti, è incentrata sulla liberalizzazione degli scambi internazionali e sull'abbattimento delle barriere protezionistiche. In tale ottica, l'Australia ha concluso accordi di libero scambio (Fta, *Free Trade Agreement*), che rivestono un ruolo di primaria importanza nel supportare la liberalizzazione del commercio mondiale, con diversi Paesi, tra cui Nuova Zelanda, Paesi Asean, Cile, Singapore, Stati Uniti d'America, Thailandia, Malesia<sup>(1)</sup>. Le merci che costituiscono "prodotti originari" dei suddetti Paesi, ai sensi dei rispettivi accordi, possono beneficiare di un trattamento daziario preferenziale. Quel che non esiste, tuttavia, è un accordo di libero scambio con l'Unione europea; e così, gli operatori comunitari possono, allo stato, sfruttare solo le opportunità

*Gli accordi di Free Trade Agreement supportano la liberalizzazione del commercio mondiale*

concesse dalla combinazione delle "preferenzialità", scegliendo di produrre in determinati Paesi che sono sia partner dell'Ue sia dell'Australia: se il processo di produzione è tale da far acquisire l'origine nel Paese partner comune, la merce potrà poi godere dell'agevolazione daziaria preferenziale in Australia ai sensi del relativo Fta. I rapporti tra Ue e Australia si sviluppano, invece, nell'ambito dell'Ue-

*Australia Partnership Framework* siglato nel 2008<sup>(2)</sup>, un quadro di partenariato orientato alla cooperazione fra i due Paesi, non soltanto nel campo del commercio posto alla base delle relazioni bilaterali, ma anche nell'ambito di sfide globali quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la sicurezza, la lotta al terrorismo e la cooperazione in seno alla Wto.

Oltre a tener conto dell'inesistenza di agevolazioni daziarie quando le merci vengono esportate in Australia, gli esportatori europei devono prestare attenzione anche ad aspetti non tariffari ai fini di una loro regolare immissione

sul mercato australiano.

E dunque, con riferimento a quelli tariffari, le merci dichiarate in importazione in Australia, ove non godano di particolari agevolazioni daziarie per effetto degli Fta sopra

(1) Rispettivamente, si tratta degli accordi: Anzcerta – Australia e Nuova Zelanda Closer Economic Relations Fta (1983), Aanzfta – Paesi Asean, Australia Nuova Zelanda Fta (2009), Aci Fta – Australia e Cile Fta (2009), Safta – Singapore e Australia Fta (2003), Ausfta – Australia e Usa Fta (2004), Tafta – Thailandia e Australia Fta (2005), Mafta – Malesia e Australia Fta (2012). Per maggiori informazioni sugli Fta conclusi dall'Australia e su quelli in corso di negoziazione si veda: [www.dfat.gov.au](http://www.dfat.gov.au).

(2) L'Ue - Australia Partnership Framework è consultabile online tramite il sito [eeas.europa.eu](http://eeas.europa.eu).

(3) Il sistema tariffario australiano, come quello comunitario, è basato sul Sistema Armonizzato (Sa) di designazione e di codificazione delle merci: entrambi hanno in comune le prime sei cifre della classificazione tariffaria.

(4) Maggiori informazioni su concessione di licenze di importazione e autorità competenti per la concessione sono consultabili online all'indirizzo: [www.customs.gov.au](http://www.customs.gov.au).

citati, sono soggette a dazi<sup>(3)</sup> e all'applicazione di una "Import Processing Charge" (Ipc) per ogni dichiarazione di importazione o deposito, nella misura di 40,20 Aud per le merci importate via aerea o posta e di 50 Aud per quelle via mare.

Con riferimento poi alle restrizioni non tariffarie (Ntb, *Non Tariff Barriers*), funzionali alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente e della sicurezza dei consumatori, si consideri innanzitutto che il governo australiano controlla l'ingresso di talune merci con divieti assoluti di importazione (relativi, per esempio, ad alcune sostanze dannose, a dispositivi utilizzati per il suicidio, a taluni materiali vegetali e vitali, ecc.) e con limitazioni all'importazione (in tal caso i prodotti, ad esempio beni militari e culturali, necessitano di particolari licenze)<sup>(4)</sup>.

Inoltre, sono previsti particolari requisiti di conformità per specifici beni, nei più diversi settori, dall'elettronica all'impiego efficiente dell'acqua negli apparecchi domestici. È opportuno segnalare che, nell'ambito del quadro di partenariato Ue-Australia, il reciproco riconoscimento delle procedure di validazione della conformità consente una semplificazione dell'iter di certificazione necessario per taluni prodotti, nell'ottica della riduzione delle barriere tecniche per facilitare gli scambi commerciali tra i due Paesi. Per determinate categorie di prodotti<sup>(5)</sup>, il processo di prova, ispezione e certificazione può essere effettuato direttamente nel Paese esportatore e la conformità agli standard sarà dimostrata mediante certificato o dichiarazione rilasciata da un ente competente, senza ulteriori validazioni all'arrivo dei beni nel Paese importatore, consentendo in tal modo anche una riduzione dei costi sopportati dalle imprese.

Anche per l'etichettatura dei prodotti si applicano speciali requisiti a determinate categorie di prodotti, oltre ad un generale divieto di indicare informazioni mendaci riguardo la qualità e la composizione del prodotto, il fatto che questo sia nuovo, nonché la fornitura di servizi di assistenza legati al prodotto<sup>(6)</sup>.

Infine, sono previsti requisiti specifici anche per i materiali di imballaggio, che devono essere puliti e privi di materiali nocivi o a rischio di quarantena che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla salute animale, umana e sull'ambiente; è vietato l'ingresso in Australia a particolari mate-

riali, quali cartone usato, paglia, fieno, corteccia<sup>(7)</sup> e qualora i suddetti materiali da imballaggio vietati arrivino nel Paese, la partita di merce sarà trattenuta e, se possibile, il materiale rimosso o trattato, altrimenti verrà riesportata o distrutta a spese dell'importatore.

Ulteriori restrizioni non tariffarie riguardano l'importazione di veicoli (nuovi e usati), che necessitano di una *Vehicle Import Approval*, nonché il settore alimentare, per il quale vi è la necessità di certificati sanitari e fitosanitari.

Per quanto riguarda l'esportazione dall'Ue di beni a duplice uso, vale per l'Australia la semplificazione prevista dalla normativa comunitaria grazie all'Autorizzazione Generale di esportazione dell'Unione N.EU001<sup>(8)</sup>: rientra, infatti, fra i Paesi di destinazione per i quali richiedere tale tipo di autorizzazione per l'esportazione di beni dual use. Pertanto, per l'Australia, per i prodotti individuati come autorizzabili, occorrerà compilare il modulo di Notifica delle Autorizzazioni Generali dell'Unione<sup>(9)</sup>.

Non di ultimo interesse è la posizione dell'Australia rispetto alle disposizioni

volte a facilitare e velocizzare i traffici internazionali.

L'*Australian Customs and Borders Protection Service*<sup>(10)</sup> ha adottato nel 2005 il *Framework of Standards to Secure and Facilitate global trade* (cosiddetto "Safe Framework"), nell'ambito del quale è previsto un sistema efficace di controllo dei rischi per prevenire minacce alla sicurezza e agevolazioni alle aziende che rispettano determinati standard di sicurezza nella filiera e che operano secondo le *best practices*.

L'Australia non ha, tuttavia, dato applicazione a tale secondo aspetto, rientrando in tal modo in quel gruppo (in diminuzione) di Paesi che ancora non ha previsto un Programma Aeo – *Authorised Economic Operator*, Operatore Economico Autorizzato.

D'altra parte, l'Australia ha già intrapreso un percorso di riforme che ha consentito l'abbattimento dei tempi di carico/scarico delle merci e, pertanto, il beneficio relativo alla velocizzazione delle pratiche all'atto delle operazioni di importazione/esportazione non esercita sufficiente attrattiva per le imprese australiane. Ad ogni modo, l'*Australian Customs and Borders Protection Service* effettuerà nuove indagini in tempi brevi per valutare eventuali cambiamenti negli atteggiamenti del settore e nella necessità di implementare un sistema Aeo in futuro<sup>(11)</sup>. □

(5) Il reciproco riconoscimento è in vigore per determinate categorie di prodotti: prodotti automobilistici, compatibilità elettromagnetica (Emc), apparecchiature a bassa tensione, macchinari, dispositivi medici, attrezzature a pressione e apparecchiature terminali di telecomunicazione.

(6) Tra i prodotti cui si applicano speciali requisiti di etichettatura vi sono bevande alcoliche, sigarette, medicinali, cosmetici, giocattoli, prodotti tessili. La disciplina relativa alle informazioni minime da fornire in relazione alla categoria di prodotto è demandata a fonti normative secondarie, quali regolamenti e note del *Minister for Competition Policy and Customer Affairs*.

(7) Rispetto agli imballaggi in legno, l'*Australian Quarantine and Inspection Service* ha adottato l'*International Standard for Phytosanitary Measures* (Ispm) No. 15 nel 2004 e, a partire dal 1° luglio 2010, la versione rivista dell'Ispm No. 15, che consente una tolleranza per i piccoli pezzi di corteccia.

(8) Prevista dall'art. 9, par. 1, del Reg. (Ce) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

(9) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione un Modulo di Notifica in formato pdf compilabile: [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it).

(10) [www.customs.gov.au](http://www.customs.gov.au).

(11) La posizione dell'Australia in merito all'Aeo e i risultati delle indagini già condotte sono consultabili online all'indirizzo: [www.customs.gov.au](http://www.customs.gov.au).

## L'Ue-Australia Partnership Framework regola dal 2008 i rapporti fra i due continenti